

Statuto dell'istituto di studi pirandelliani e sul teatro contemporaneo

Art. 1

È istituito con sede in Roma, Via Bosio n.15, “L'Istituto di Studi Pirandelliani e sul teatro contemporaneo”, un tempo studio di Luigi Pirandello.

Art. 2

Lo scopo dell'Istituto è quello di promuovere ricerche e studi sulla vita e sull'opera di Luigi Pirandello e sul teatro contemporaneo e di svolgere ogni altra attività idonea per la conoscenza e la diffusione dell'opera di Pirandello e di altri autori del teatro contemporaneo.

Art. 3

Il patrimonio iniziale dell'Istituto è costituito da L. 100.000.000 investiti in buoni postali fruttiferi.

Art. 4

Alle spese occorrenti al funzionamento l'Istituto provvederà con le rendite del patrimonio, con i proventi della gestione dell'attività, con eventuali donazioni di privati ed Enti non destinati a fini patrimoniali e con gli eventuali contributi dello Stato, degli Enti locali e di altri Enti pubblici e privati.

Art. 5

Sono organi dell'Istituto:

- a) il Presidente
- b) il Consiglio di Amministrazione
- c) il Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 6

Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi membri. La carica di Presidente dura sino al termine del mandato di Consigliere. Ha la rappresentanza legale dell'Istituto, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, esegue le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega in via generale o di volta in volta.

In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salvo ratifica da parte di questo nella sua prima riunione che deve essere convocata entro trenta giorni dalla data della avvenuta adozione dei provvedimenti di cui sopra.

In caso di assenza o di impedimento le sue attribuzioni spettano al Consigliere più anziano.

Art. 7

L'Istituto è retto ed amministrato da un Consiglio di Amministrazione composto da un massimo di dieci membri.

I Consiglieri di Amministrazione, eccettuati i Consiglieri fondatori nominati nell'atto costitutivo che durano in carica a vita, durano in carica cinque anni.

In caso di morte o di dimissioni dei Consiglieri nominati a vita, si procede alla loro sostituzione per cooptazione da parte

del Consiglio di Amministrazione col voto favorevole di due terzi dei suoi componenti in carica.

Tutti i Consiglieri di Amministrazione possono essere rieletti o rinominati dopo la scadenza del mandato per cooptazione dai Consiglieri in carica con la maggioranza dei due terzi.

I Consiglieri decadono per inattività se sono rimasti assenti per oltre un anno dalle adunanze del Consiglio, sempre che tale assenza non venga accertata come dovuta a causa di forza maggiore.

Art. 8

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono, nel corso dell'anno, due ordinarie e varie straordinarie. Quelle ordinarie hanno luogo: la prima entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo; la seconda entro il 31 ottobre per l'approvazione del bilancio preventivo.

Le altre sono convocate dal Presidente quando lo stesso lo crederà opportuno su domanda motivata e scritta di almeno cinque membri del Consiglio.

Art. 9

Per la validità delle adunanze del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono prese con la maggioranza dei voti dei presenti, salvo per le modifiche statutarie, per le quali occorre il voto favorevole di almeno due terzi dei membri del Consiglio di Amministrazione. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente. Il Consiglio è convocato dal Presidente con lettera raccomandata almeno cinque giorni prima della data prescelta.

La convocazione deve essere accompagnata dall'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 10

Il Consiglio di Amministrazione delibera i bilanci preventivi e i conti consuntivi; provvede affinché i fini istituzionali siano scrupolosamente osservati.

Art. 11

Il controllo della gestione, i riscontri di cassa, la verifica dei bilanci preventivi e consuntivi e l'esame dei documenti e delle carte contabili, sono devolute al Collegio dei Revisori dei Conti, composto di tre membri effettivi e due supplenti, nominati:

- a) uno effettivo e uno supplente dal Ministero per i Beni Culturali e Ambientali;
- b) due effettivi ed uno supplente dal Consiglio di Amministrazione.

Il Collegio elegge nel suo seno il Presidente.

I Revisori durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Il Collegio predispose le relazioni al bilancio preventivo e al conto consuntivo che devono essere presentate al Consiglio di Amministrazione unitamente ai bilanci.

Art. 12

Il Consiglio di Amministrazione nomina un comitato scientifico che lo assiste nella sua attività culturale. Esso è composto da cinque membri che restano in carica per il periodo in cui resta in carica il Consiglio che li ha nominati.

Art. 13

Entro trenta giorni dalla delibera di approvazione, provvede a trasmettere al Ministero per i Beni Culturali e Ambientali il bilancio preventivo e consuntivo con allegate le relazioni del Presidente e del Collegio dei Revisori dei Conti. Il Presidente provvederà, altresì, a trasmettere al suddetto Ministero una relazione annuale sull'attività svolta dall'Istituto.

Art. 14

Con apposito Regolamento, deliberato dal Consiglio di Amministrazione saranno stabilite le norme per il funzionamento interno dell'Istituto.

Art. 15

In caso di scioglimento dell'Istituto il Consiglio di Amministrazione deciderà per la devoluzione degli eventuali beni di proprietà dell'Istituto medesimo.

Art.16

Per quanto non previsto dal presente Statuto si dovrà fare riferimento alle leggi vigenti.